ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13
Sede Legale: Via Garigliano, 9 – 06134 Ponte Valleceppi (PG)
Sede Amministrativa: Via Brenta s.n.c. – 06134 Ponte Valleceppi
Cod. Mecc. PGIC854007 – Cod. Fisc. 94152350545 e-mail pgic854007@istruzione.it
Tel. 075 5928004 – 075 6920177 – Sito Web: www.icperugia13.edu.it

REGOLAMENTO
di
DISCIPLINA

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13
Scuola Secondaria I grado

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e ss.mm.ii.;
- Nota prot. n. 3602/PO del 31 Luglio 2007.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13: https://www.icperugia13.edu.it/ .

CARATTERI E FINALITÀ

Il presente Regolamento di disciplina recepisce i principi generali sanciti dal DPR 249/98 e in conformità con le *modifiche* e *integrazioni* apportate dal DPR 235/07 allo stesso DPR 249/98 si propone di rendere possibile e favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, famiglie).

I provvedimenti disciplinari individuati posseggono una finalità educativa e formativa, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

In coerenza con le modifiche e le innovazioni al DPR 249/98 introdotte dal DPR 235/07 e con quanto ivi prescritto il presente Regolamento di disciplina contiene e declina:

- le **"mancanze disciplinari"** (violazioni dei doveri e/o la non osservanza dei divieti di comportamento da parte degli studenti);
- le **sanzioni applicabili** (in conseguenza delle mancanze disciplinari);
- gli **organi competenti ad irrogare le sanzioni e le modalità procedurali per l'irrogazione delle sanzioni**;
- le **impugnazioni delle sanzioni**.

LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate *mancanze disciplinari* tutti quei comportamenti contrari ai *Doveri* propri degli studentio in violazione ai divieti, previsti dall'art. 3 del DPR 249/98, e in particolare:

- violazione del dovere di regolare frequenza;
- violazione del dovere di assiduo impegno;
- violazione del dovere di rispetto della persona;
- violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza;
- violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati.

LE SANZIONI – Principi

La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 1.4 DPR 235/07).

Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità *educativa* e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.

Le sanzioni devono ispirarsi al principio della *gradualità*, correlata alla gravità dell'infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del danno.

Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni (art. 1.3 DPR 235/07). Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno/a dalle lezioni le ragioni potranno essere esposte anche per iscritto.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 1.3 DPR 235/07).

La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica solo nel caso in cui la violazione sia grave o reiterata e/o rappresenti un pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come *reato*, il DS, ai sensi dell'art. 361 del c.p., è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

Attività "*utili*" alternative alla sospensione

La sanzione disciplinare grave (sospensione dalle lezioni) potrà essere sostituita, in parte o totalmente, da un'attività utile indicata dal CdC, verificate le condizioni di fattibilità (prima tra le quali la disponibilità di risorse professionali).

In conformità all'art. 1.2 del DPR 235/07, sono previste come sanzioni *alternative* alla sospensione le seguenti attività:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica (tra le quali, eventualmente, anche la pulizia dei locali scolastici);
- produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso;
- frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale.

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

- i singoli docenti;
- il Dirigente Scolastico;
- il Consiglio di classe;
- il Consiglio di Istituto.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del **Consiglio di Classe** (CdC) o del **Consiglio di Istituto** (art. 1.6 del DPR 235/07).
In particolare, le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *inferiore o pari* a 15 giorni sono adottate dal **Consiglio di Classe**.
Il CdC in questo caso opera nella composizione allargata, compresi, cioè, *i rappresentanti dei genitori* (nella scuola secondaria di I grado), fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, del genitore dell'alunno/a sanzionato/a. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dell'alunno/a, in modo che egli/ella possa essere aggiornato/a sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa.
Le sanzioni che invece comportano l'allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica per un periodo *superiore* ai 15 giorni, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal **Consiglio di Istituto** (art. 1.9 e 9bis del DPR 235/07). Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dell'alunno/a nella comunità scolastica.

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Le sanzioni che comportano l'allontanamento *temporaneo* dalla scuola possono essere irrogate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto in seguito a reiterate (almeno 3) note o annotazioni disciplinari sul registro elettronico irrogate dal singolo docente e/o dal Dirigente Scolastico o ad una sola di particolare gravità o nelle altre circostanze previste dal presente regolamento.
Il DS, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente il Consiglio di classe nella sua forma allargata.
L'alunno/a deve essere invitato, insieme ai propri genitori/tutori, ad esporre le proprie ragioni, eventualmente anche in forma scritta, e deve essere ascoltato dall'organo competente a decidere sull'irrogazione, i cui membri devono poter ascoltare direttamente le ragioni esposte ed eventualmente richiedere chiarimenti. Qualora l'alunno/a e/o i suoi genitori/tutori non si presentino nella data fissata o non facciano pervenire memoria scritta entro la stessa data, il procedimento avrà comunque il suo corso.
Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.
Il Consiglio di classe delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione.
Il provvedimento disciplinare adottato viene notificato tempestivamente ai genitori/tutori del minore mediante atto scritto contenente formale irrogazione della sanzione disciplinare.
I genitori/tutori dell'alunno/a hanno la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso, entro 15 giorni dalla comminazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto.
Le sanzioni comminate vanno registrate nel fascicolo personale dell'alunno/a.

IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni), come sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'*organo di garanzia* dell'Istituto, come successivamente identificato, è tenuto a decidere entro 10 giorni.

L'ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia nella scuola secondaria di I grado, a norma dell'art. 2.1 del DPR 235/07 e del Regolamento dell'Organo di Garanzia dell'IC Perugia 13, è costituito da:

1) il D.S. che lo convoca e lo presiede;
2) n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
3) n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei Docenti.

L'organo di garanzia dura in carica 1 (un) anno scolastico e decide anche, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina. Per quanto attiene il funzionamento dell'organo di garanzia, si rinvia all'apposito Regolamento.

MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE

In violazione del *dovere di regolare frequenza* (art. 3.1. del DPR 249/98) si elencano le seguenti "*mancanze disciplinari*":

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo, durante il cambio dell'ora e a seguito di autorizzazione ad uscire dall'aula	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto se i ritardi sono reiterati	Docente Coordinatore di classe	b) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori Segnalazione al CdC
Assenza/e ingiustificata/e Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 62/2017 "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado".	a) Richiamo verbale b) Comunicazione scritta ai genitori/tutori se le assenze ingiustificate sono reiterate	Docente Coordinatore di classe	b) Convocazione dei genitori/tutori se le assenze ingiustificate sono reiterate Segnalazione al CdC
Assenze "strategiche" in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	a) Richiamo verbale b) Comunicazione scritta ai genitori/tutori se le assenze "strategiche"	Docente Coordinatore di classe	b) Convocazione dei genitori/tutori se le assenze "strategiche" sono reiterate Segnalazione al CdC

	sono reiterate		
Falsificazione della firma dei genitori/tutori in documenti ufficiali Alterazioni dei risultati scolastici	a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzioni alternative) da 1 a 5 giorni	Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia

In violazione del dovere di *assiduo impegno* (art. 3.1. del DPR 249/98) si prevedono le seguenti "mancanze disciplinari":

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE**	**ORGANO competentead irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
Mancato svolgimento delle consegne scolastiche	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	b) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori. Eventuale convocazione della famiglia (a discrezione del docente)
Dimenticanza del materiale scolastico e dei libri	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	
Mancata volontaria riconsegna di verifiche date in visione in classe	b) Richiamo scritto	Docente della disciplina	
Svolgimento compiti di discipline diverse da quella dell'ora di lezione in corso	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina Coordinatore di classe	b) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori Segnalazione al CdC da parte del docente
Copiatura dei compiti in classe (prove di verifica)	b) Richiamo scritto	Docente della disciplina Coordinatore di classe	

Interventi inopportuni durante la lezione	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina Coordinatore di classe	coordinatore
Disturbo durante lo svolgimento della lezione	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina Coordinatore di classe	

In violazione del dovere di *avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi* e di *mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1* del DPR 249/98 (art. 3.2. e art. 3.3. del DPR 249/98), si elencano le seguenti " mancanze disciplinari" e le conseguentisanzioni applicabili:

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE**	**ORGANO competentead irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
Utilizzo di linguaggio scurrile in aula o comunque all'interno dell'Istituto e/o nelle sue pertinenze	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto	Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici,in ogni occasione, indipendentemente dalrapporto esistente con gli allievi che infrangono questa normadi comportamento DS	b) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella partevisibile agli alunni e ai genitori/tutori
Espressioni inopportune, epiteti volgari e/o offensivi, insulti rivolti ai docenti, al personale della scuola e/o ai compagni	a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 5 giorni	Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici,in ogni occasione, indipendentemente dalrapporto esistente con gli allievi che infrangono questa normadi comportamento	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione

		CdC DS	Comunicazione scritta alla famiglia Eventuale denuncia alle forzedell'Ordine
Atti di bullismo e molestie a danno dei compagni (cfr Legge n. 71/2017)	Convocazione dei genitori/tutori a) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni b) Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità	CdC Consiglio di Istituto DS	a) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia b) Convocazione del Consiglio di Istituto Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia Denuncia alle forze dell'Ordine
Atti di cyberbullismo e uso improprio dei social network (cfr Legge n. 71/2017)	Convocazione dei genitori/tutori a) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni b) Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità	CdC Consiglio di Istituto DS	a) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia b) Convocazione del Consiglio di Istituto Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell'alunno coinvolto o del DS

Derisione nei confronti di persone diversamente abili Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche dei compagni Diffusione dimateriale inneggiante al razzismo e/o a discriminazioni sessuali, culturali, etniche o religiose	a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni	Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici,in ogni occasione, indipendentemente dalrapporto esistente con gli allievi che infrangono questa normadi comportamento Coordinatore di classe CdC	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia
Comportamenti volontariamente lesivi dell'integrità fisica e/o psichica altrui, quali aggressioni fisiche e/o verbali ai compagni, al personale ATA, ai docenti, al D.S.	a) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni b) Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità	CdC Consiglio di Istituto DS	a) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia b) Convocazione del Consiglio di Istituto Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia Segnalazione all'Autorità Giudiziaria
Violazione volontaria del divieto di uso di cellulari, smartphone e di qualsiasi apparecchiatura audio e/o video durante la permanenza a scuola e lo svolgimento delle attività didattiche in orario curricolare e/o extracurricolare all'interno e/o	a) Richiamo scritto L'inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare e il deposito in Presidenza. I genitori/tutori dell'alunno/a saranno chiamati a ritirarlo al termine delle lezioni. La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta	Docente Coordinatore di classe	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella partevisibile agli alunni e ai genitori/tutori Convocazione dei genitori/tutori Eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria

all'esterno dell'Istituto (compresi uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione). L'uso di cellulari, smartphone e apparecchiature audio e/o video è consentito solo per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente o del DS (C.M. n. 16/2007 e succ. integrazioni).	determina l'annullamento della prova. La violazione del divieto durante una verifica orale comporta il ritiro del cellulare. In caso di particolare gravità e urgenza, per comunicazioni alla famiglia, sarà utilizzato il telefono della scuola		
Utilizzo di cellulari, smartphone e di qualsiasi apparecchiatura audio e/o video per la realizzazione e la diffusione di foto e/o di filmati in cui siano ripresi compagni, docenti, personale ATA.	Convocazione dei genitori/tutori a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni c) Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità	Docente Coordinatore di classe CdC Consiglio di Istituto DS	a) Annotazione o notadisciplinare sul registro elettronico nella partevisibile agli alunni e ai genitori/tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia c) Convocazione del Consiglio di Istituto Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell'alunno o del personale scolastico coinvolto o del DS
Violazione del divieto di uso di bevande	a) Sospensione dalle lezioni (o sanzione	CdC	a) Convocazione del CdC

alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche negli spazi interni all'istituto o nelle sue pertinenze è tassativamente vietato. Il consumo di alcolici è vietato anche durante le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.	alternativa) da 1 a 5 giorni	DS	Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia
Violazione del divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti.	Se uno studente consuma e/o spaccia sostanze stupefacenti all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato dal DS, che valuta l'opportunità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In questo caso saranno le forze dell'ordine a decidere se trattasi di spaccio (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art. 73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90		

In violazione del dovere di rispetto delle *disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti* (art. 3.4. del DPR 249/98), si elencano le seguenti "mancanze disciplinari" e le sanzioni che ne derivano:

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITAE REITERAZIONE**	**ORGANO competentead irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
Violazione del divieto di fumo. Il divieto è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica (DL. 104/2013).	a) Richiamo scritto da parte di ogni docente dell'istituto in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento b) Sanzione pecuniaria	Docente Coordinatore di classe Preposto antifumo	a) Annotazione o notadisciplinare sul registro elettronico nella partevisibile agli alunni e ai genitori/tutori Segnalazione al cdc dell'alunno/a Comunicazione alla famiglia nel caso di alunno/a minorenne b) Sanzione pecuniaria nelle modalità e nelle misure previste dalla legge

Uso di materiali incendiari o comunque pericolosi nei locali scolastici	a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni c) Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità	Docente Coordinatore di classe CdC Consiglio di Istituto DS	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'allievo Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia c) Convocazione del Consiglio di Istituto Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia Segnalazione all'autorità giudiziaria daparte del DS
Manomissione degli impianti anti - incendio e di sicurezza	a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni Risarcimento del danno	Docente Coordinatore di classe CdC	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'allievo Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia
Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza	a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni	Docente Coordinatore di classe CdC	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/Tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'allievo Sanzione

			Comunicazione scritta alla famiglia

In violazione del dovere di *utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici* e di *comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola* (art. 3.5. del DPR 249/98), sono previste le seguenti sanzioni:

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITAE REITERAZIONE**	**ORGANO competentead irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
Scritture sui muri e/o sui banchi e/o sulla cattedra. Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati	Ripristino dello *status quo* a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto in caso di comportamento reiterato e/o in caso di mancato ripristino dello *status quo* Risarcimento del danno	Docente Coordinatore di classe	b) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori
Affissione di materiali non attinenti all'attività scolastica nei locali della scuola	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto	Docente Coordinatore di classe	b) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori
Utilizzo non autorizzato e/o improprio di strumenti o dispositivi della scuola e manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti. Ogni danno causato sia dolosamente sia per scorretto uso delle	a) Richiamo scritto b) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni Risarcimento del danno	Docente Coordinatore di classe CdC	a) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori b) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione alla

strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati			famiglia dell'interessato o alle famiglie di tutta la classe
Abbandono di rifiuti in aula Utilizzo incivile dei servizi igienici	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto in caso di comportamento reiterato In entrambi i casi: pulizia dei locali	Docente anche su segnalazione dei collaboratori scolastici	b) Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori/tutori
Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti, dei compagni	a) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni	CdC DS	a) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS
Manomissione del registro elettronico	a) Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni	CdC DS	a) Convocazione del CdC Audizione dell'alunno/a Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/12/2022 con delibera n. 51 e aggiornato nella seduta del 15/03/2023

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2022 con delibera n. 130 e aggiornato nella seduta del 27/03/2023